

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00323/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 323 del 2019, proposto da

A.N.M.I.C. Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosario Cannata, Giacomo Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Sicilia - Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Presidente Regione Siciliana, Regione Sicilia – Giunta Regionale di Governo, Regione Sicilia - Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro - Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Anffas Onlus Modica non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera di giunta regionale 12 dicembre 2018, n. 511;
- della nota del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, 12 novembre 2018, prot. n. 36890 e del relativo elenco nella parte in cui esclude dalla valutazione il progetto presentato dall'Associazione ricorrente, allegata alla delibera di giunta 12 dicembre 2018, n. 511;
- della nota del Dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali, 9 gennaio 2019, prot. n. 684.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per le Amministrazioni intimiate;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che in ordine ad una questione sostanzialmente analoga alla presente controversia, relativa alla medesima procedura per il conferimento di finanziamenti regionali, questa Sezione si è già espressa con la recente ordinanza n. 356/2019;

Ritenuto che a una sommaria cognizione, propria della fase cautelare, anche il ricorso qui in esame appare assistito da apprezzabili elementi di fondatezza nella parte in cui contesta la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza da parte dell'amministrazione in assenza di adeguato soccorso istruttorio nella fase antecedente la pubblicazione della graduatoria definitiva, in considerazione del dichiarato possesso dei bilanci "approvati" da parte della ricorrente (sul soccorso istruttorio cfr. C.G.A.R.S. ordinanza n.62/2019);

Considerato che al danno prospettato dalla parte ricorrente è possibile ovviare accogliendo la domanda cautelare ai fini dell'ammissione con riserva della stessa ricorrente alla procedura per cui è causa - fatta salva ogni valutazione nel merito della domanda da parte dell'amministrazione - e che appare opportuno differire all'esito del giudizio il regime delle spese della presente fase;

RITENUTO infine,

- che ai fini dell'ammissibilità del ricorso parte ricorrente ha individuato quale controinteressato, la società aNFFAS Onlus;

- che allo stato non è stimabile la posizione in cui sarà collocata la ricorrente all'esito della valutazione che la Commissione effettuerà in ragione della sua ammissione con riserva, sicché non appare possibile individuare nominativamente gli ulteriori soggetti controinteressati;

- che ai sensi dell'art. 49, co. 1, cod. proc. amm., *“Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri”*;

Ritenuto, pertanto che deve disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi in graduatoria:

- che in relazione all'elevato numero dei controinteressati può disporsi, ex art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, “compresi quelli per via telematica o fax), che parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso mediante pubblicazione sul web, sito ufficiale dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, nel termine di 20 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;

- che la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, debba

essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 5;

- che l'avviso dovrà restare pubblicato sul web sito ufficiale dell'Assessorato per almeno 30 giorni consecutivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) così dispone:

a) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di aprile 2020 come da emanando calendario;

c) dispone l'integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in motivazione;

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Roberto Valenti

IL PRESIDENTE

Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO